

Ordinanza concernente l'ufficio di revisione delle fondazioni

211.121.3

del 24 agosto 2005 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 83a capoversi 3 e 4 del Codice civile¹,

ordina:

Art. 1 Esonero dall'obbligo di designare un ufficio di revisione

¹ Su richiesta dell'organo superiore della fondazione, l'autorità di vigilanza può esonerare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione se:

- a. il bilancio complessivo della fondazione è inferiore a 200 000 franchi per due esercizi consecutivi;
- b. la fondazione non organizza collette pubbliche o altre liberalità; e
- c. la revisione non è necessaria per rilevare con esattezza lo stato del patrimonio e i risultati d'esercizio della fondazione.²

² L'autorità di vigilanza revoca l'esonero se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.³

³ L'esonero dall'obbligo di designare un ufficio di revisione non esime la fondazione dall'obbligo di rendere conto all'autorità di vigilanza.

⁴ Se esonera la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione o revoca l'esonero, l'autorità di vigilanza deve all'occorrenza ordinare anche il pertinente adeguamento dell'atto di fondazione.⁴

Art. 2⁵

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

RU **2005** 4555

¹ RS **210**. Ora: visto l'art. 83b cpv. 2.

² Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. all'O del 22 ago. 2007 sui revisori (RS **221.302.3**).

³ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. all'O del 22 ago. 2007 sui revisori (RS **221.302.3**).

⁴ Introdotto dal n. II 1 dell'all. all'O del 17 ott. 2007 sul registro di commercio, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS **221.411**).

⁵ Abrogato dal n. II 3 dell'all. all'O del 22 ago. 2007 sui revisori (RS **221.302.3**).

